



Tribunale Ordinario di Urbino

Decreto ex art. 70 c.c.i.i.

Il Giudice designato,
nel procedimento unitario promosso da _____ con il patrocinio dell'avv.
Matteo Piccioni, giusta procura in atti, ed avente ad oggetto una proposta di ristrutturazione dei debiti
del consumatore, in cui svolge la funzione di gestore della crisi il _____ ;
letto l'art. 70 c.c.i.i.;
ha emesso il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato in data 11 marzo 2025, _____ hanno depositato
domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione
dei debiti del consumatore.

L'art. 70 c.c.i.i. stabilisce che il Giudice, ai fini della fissazione dell'udienza di omologa della
proposta e del piano, deve preliminarmente verificarne l'ammissibilità. La disposizione ha finalità
evidentemente acceleratoria, essendo volta a consentire l'arresto *in limine* della procedura in caso di
manifesta insussistenza dei presupposti di ammissibilità, ovvero, con la concessione del termine di
giorni quindici, il completamento del corredo documentale a supporto della domanda e l'eliminazione
di vizi che risultino emendabili. È peraltro evidente che le valutazioni compiute dal giudice al
momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione,
essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa (Cass. 2234/2017, Cass. 31477/2018).

Risulta sussistere alla luce della produzione in atti la competenza territoriale del Tribunale adito,
trovando al riguardo applicazione il disposto dell'art. 27, c. 2 c.c.i.i. (cui fa rinvio l'art. 68 c.c.i.i.),
che affida la trattazione della domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza all'ufficio nel cui
circondario i debitori hanno il centro di interessi principali.

Ed infatti la casa di abitazione dei ricorrenti è sita in Fossombrone e coincide con il luogo della loro
residenza anagrafica, così come in Fermignano risulta lo svolgimento dell'attività lavorativa di

Gli istanti hanno provato la propria qualità soggettiva di consumatore, ovvero di *“persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ai tipi regolati dai Capi III, IV, e VI del Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* (art. 2, c. 1 lett. e) c.c.i.i.).

Risulta infatti che il monte debitorio attualmente in capo ai ricorrenti è dovuto sostanzialmente al mutuo contratto per l’acquisto della loro prima casa, nonché al mancato pagamento di i.r.p.e.f. e per tasse automobilistiche e sui rifiuti.

Non ricorrono, inoltre, come dedotto ed attestato dal gestore della crisi, le condizioni ostative soggettive di cui all’art. 69 c.c.i.i., atteso che i ricorrenti non risultano esdebitati nei cinque anni anteriori al deposito della domanda e non hanno beneficiato in precedenza dell’esdebitazione per due volte.

Quanto agli ulteriori due presupposti ostativi indicata dalla norma, attinenti alla colpa grave o malafede nella causazione del sovraindebitamento ed al compimento di atti in frode, essi rilevano in questa fase solo quando ne risulti l’immediata evidenza, dovendo essere viceversa accertati nel pieno contraddittorio delle parti nell’ambito del giudizio di omologa.

Sono atti in frode prontamente rilevabili e tali da consentire l’arresto anticipato della procedura per inammissibilità quelli consistenti nell’occultamento – emerso poi dai successivi rilievi del Tribunale o del gestore della crisi – di fatti rilevanti ai fini dell’esatta valutazione delle condizioni patrimoniali e reddituali del proponente o del suo stato di sovraindebitamento, nonché quelli che abbiano determinato il depauperamento del patrimonio dei debitori rendendo più difficile la soddisfazione del ceto creditorio, così da costituire atto potenzialmente revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c.. La vigente normativa in tema di sovraindebitamento è infatti fondata su requisiti di meritevolezza, del tutto assenti nella soluzione alternativa della crisi delle imprese fallibili, e la cui sussistenza è esclusa dal compimento di atti di disposizione pregiudizievoli che abbiano ridotto la garanzia patrimoniale generica a danno dei creditori (Trib. Milano, 18 novembre 2016).

Nel caso in esame la produzione in atti non ha fatto emergere evidenza di alcuna condotta dismissiva pregiudizievole per il ceto creditorio.

Il gestore della crisi ha inoltre attestato, ai sensi dell’art. 69, c. 2, lett. c) c.c.i.i., la completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda dei debitori.

Emerge poi dagli atti il presupposto oggetti dello stato di sovraindebitamento, da intendersi come *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore”*, vale a dire l’indisponibilità di flussi di cassa (reddituali o derivanti da beni e crediti prontamente liquidabili o realizzabili) che consentano di far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi dodici mesi (c.d. stato di crisi), ovvero l’incapacità

di pagamento già manifestatasi tramite inadempimento di debiti scaduti ed insoluti o altri indici esteriori (c.d. stato di insolvenza). Nel caso in esame, infatti, la relazione del gestore della crisi, nell'esporre le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, evidenzia che il reddito disponibile, al netto delle spese presuntivamente necessarie al sostentamento personale e familiare, non è sufficiente al pagamento delle rate mensili dell'esposizione finanziaria (rapporto rata/reddito inferiore all'unità).

La domanda proposta è completa e fornisce un quadro sufficientemente preciso e trasparente della situazione reddituale e patrimoniale dei debitori, sia con riferimento alla massa passiva (elenco dei creditori), sia con riferimento alle componenti patrimoniali positive (beni ed entrate personali e del nucleo familiare).

Va dunque condivisa, anche alla luce delle integrazioni fornite a seguito del decreto interlocutorio del tribunale in data 16 marzo 2025, la valutazione compiuta dal gestore della crisi sotto il profilo della completezza degli atti e documenti di riscontro dell'illustrata condizione patrimoniale e reddituale dei ricorrenti.

Occorre poi procedere, sempre ai fini dell'ammissibilità della domanda, alla verifica della sufficiente determinatezza della proposta e del piano, i quali devono assicurare il soddisfacimento almeno parziale (in qualsiasi forma ed anche differenziato) di ciascun credito, con precisa indicazione *“dei tempi e delle modalità”* della ristrutturazione.

Nel caso di specie, sono allegati alla domanda due differenti piani, uno principale ed uno subordinato, nei quali sono riportati i tempi e le modalità di soddisfazione del ceto creditorio: mentre il primo prevede la totale falcidia della quota del credito ipotecario non soddisfatto, il secondo prevede la degradazione di tale quota di credito ipotecario a chirografo. Deve tuttavia ritenersi che il piano ammissibile debba essere il secondo, ossia quello subordinato, dal momento che, nonostante l'art. 67 c.c.i.i. non lo preveda espressamente, tale degradazione deve considerarsi un principio generale in tutti i casi in cui il credito privilegiato non venga soddisfatto interamente.

In particolare, in questo secondo piano “subordinato”, si prevede:

- la conservazione delle proprietà immobiliari e dell'autovettura Hyndai IX35;
- la soddisfazione integrale degli oneri prededucibili con le seguenti modalità: messa a disposizione dei creditori di una porzione di reddito pari ad €500,00 mensili per anni 8 e mesi 4, per un complessivo di €50.000,00, nonché di €6.800,00 a titolo di anticipo t.f.r., da versare a favore della procedura entro trenta giorni dall'omologa; apporto di finanza esterna da parte dei figli dei ricorrenti per €5.000,00;
- la soddisfazione dei crediti prelatizi nella percentuale del 41,68% *“non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione,*

avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione”;

- la soddisfazione dei creditori muniti di privilegio generale mobiliare nella misura del 100%;
- la soddisfazione dei creditori chirografari della classe 1 nella misura del 5% e del 3% per la classe 2.

Alla luce delle integrazioni dei ricorrenti non si ravvisano allo stato ulteriori ragioni ostative sul piano dell'ammissibilità giuridica alla fissazione dell'udienza di omologa, risultando in particolare osservate le regole inderogabili sul trattamento dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca.

Il piano è coerente con l'applicazione della regola della *absolute priority rule*, come declinata dall'attuale disciplina dell'art. 67, c. 4 c.c.i.i., secondo la quale il pagamento dei creditori chirografari, per natura o degradazione, può avvenire solo con risorse eccedenti il valore di liquidazione dei beni soggetti a prelazione.

Nella specie il valore di liquidazione dell'immobile è stato indicato in €36.000,00, nonostante sia stato stimato, in sede di esecuzione, quasi al doppio.

Non si ravvisano criticità in relazione al trattamento degli altri creditori.

Il trattamento riconosciuto ai creditori muniti di privilegio generale mobiliare è rispettoso della regola stabilita dall'art. 67, c. 4. c.c.i.i., che impone una soddisfazione quantitativa minima non inferiore al valore di liquidazione dei beni patrimoniale.

Inoltre, con l'anticipazione del pagamento dei creditori privilegiati rispetto ai creditori chirografari e la previsione di una maggior percentuale di soddisfo a beneficio dei primi rispetto ai secondi, deve ritenersi osservato anche il principio di non discriminazione che va applicato nella distribuzione del c.d. valore di ristrutturazione, nella specie costituito dai redditi futuri, in ossequio alla regola del *relative priority rule*, come declinata dall'art. 11 della Direttiva UE 2019/1023.

Sotto il profilo meramente temporale va soggiunto che, essendo venuta meno la previsione normativa che riconosceva ai creditori prelatizi, per la parte capiente del credito, il diritto alla soddisfazione entro il termine di un anno dall'omologa, deve ritenersi che, nell'attuale disciplina, ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori prelatizi sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio, legittimato a contestare ogni ragione di convenienza nelle forme previste dall'art. 70, c. 9 c.c.i.i.. Analogamente è a dirsi per i creditori chirografari, per i quali non sono previste regole inderogabili di trattamento quantitativo o temporale, salva la necessità di prevedere una percentuale di soddisfazione non irrisoria.

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 c.c.i.i.) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta, previa autorizzazione del Giudice

delegato, sicché acconti anteriori dovranno essere sottoposti analogamente al vaglio giudiziale. Ne consegue che le somme destinate a tale causale nel piano andranno solo accantonate e non immediatamente versate al professionista incaricato.

Va dunque senz'altro fissata l'udienza per l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da

Da ultimo, vanno concesse le misure protettive richieste, volte ad ottenere la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (ed, in particolare, la procedura esecutiva attualmente pendente presso questo Tribunale ed iscritta con R.G.E. 24/2024), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti, nonché il divieto per i creditori di pretendere il pagamento rateale o per intero dei crediti.

P.Q.M.

Fissa per l'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata da

l'udienza del 19 giugno 2025, ore 11.15.

Dispone che la proposta ed il piano, con ogni successiva modifica ed integrazione ad oggi intervenuta, ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del gestore della crisi sul sito *internet* istituzionale del Tribunale di Urbino e siano comunicati entro trenta giorni a tutti i creditori, con avviso che gli stessi dovranno comunicare al gestore il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza dovendo le successive comunicazioni effettuarsi in cancelleria.

Onera il gestore della crisi, in caso di comunicazioni telematiche, di allegare agli atti gli originali delle ricevute di consegna nei formati consentiti.

Assegna ai creditori termine di venti giorni successivi alla comunicazione per presentare osservazioni inviandole all'indirizzo p.e.c. indicato nella comunicazione del gestore della crisi.

Assegna al gestore della crisi successivo termine di dieci giorni, sentiti i debitori, per riferire al Giudice e proporre eventuali modifiche del piano che ritenga necessarie, specificando se esse siano condivise dai ricorrenti.

Concede fino al termine del procedimento le seguenti misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio: la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (e, in particolare, la procedura esecutiva attualmente pendente presso questo Tribunale ed iscritta con R.G.E. 24/2024), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti, nonché il divieto per i creditori di pretendere il pagamento rateale o per intero dei crediti, fino alla conclusione del presente procedimento;

Dispone che i debitori notifichino ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio il presente decreto.

Si comunichi alle parti costituite.

Urbino, 05/04/2025

Il Giudice

Dott. Francesco Paolo Grippa